



Egregio dott. **Sandro Raimondi**
Difensore civico della Provincia autonoma di Trento

per conoscenza

Egregio sig. **Nicola Zontini**
Sindaco del Comune di Storo

Trento, 4 aprile 2026

Oggetto: Richiesta di intervento ai sensi delle competenze del Difensore civico in materia di accesso e diffusione delle informazioni ambientali – Comune di Storo

Con la presente si sottopone alla Sua attenzione una richiesta di verifica in merito alla corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione e diffusione delle informazioni ambientali da parte del Comune di Storo, con specifico riferimento alla mancata pubblicazione dello studio dell'Università di Trento (DICAM) intitolato: *“Modelli di flusso e trasporto di PFOS nell'acquifero del Basso Chiese”*.

Tale richiesta si inserisce nel quadro delle osservazioni formalmente presentate in data 24 gennaio 2026 nell'ambito dell'aggiornamento del PIAO 2026–2028 del Comune di Storo, che si allegano alla presente.

Come già evidenziato nell'approfondimento [“La tutela del diritto di accesso alle informazioni ambientali davanti al difensore civico”](#) condotto dal Vostro ufficio, il Difensore civico svolge un ruolo essenziale quale garante imparziale dei diritti di accesso, inclusi quelli relativi all'informazione ambientale, che presentano una rilevanza rafforzata in quanto strettamente connessi: alla tutela della salute; alla prevenzione dei rischi ambientali; alla partecipazione informata dei cittadini ai processi decisionali.

In tale ambito, la funzione di sollecitazione, raccomandazione e verifica attribuita al Suo ufficio rappresenta uno strumento fondamentale per assicurare l'effettività di diritti che, pur formalmente riconosciuti, risultano troppo spesso disattesi nella prassi amministrativa.

Il quadro giuridico di riferimento appare chiaro e consolidato.

La [Direttiva 2003/4/CE](#) stabilisce: all'articolo 3, il diritto di accesso all'informazione ambientale su richiesta; all'articolo 7, l'obbligo per le autorità pubbliche di garantire una diffusione attiva e sistematica delle informazioni ambientali.

Sul punto è intervenuta la recente [sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 7 marzo 2024 \(C-234/22\)](#), che ha affermato un principio di portata generale: l'obbligo di diffusione attiva non eccede quello di accesso su richiesta, ma lo integra, imponendo alle autorità pubbliche di strutturare le informazioni ambientali in loro possesso per garantirne una diffusione sistematica, anche tramite strumenti digitali.

Ne deriva un principio chiaro: non è sufficiente rispondere alle richieste dei cittadini; è necessario pubblicare preventivamente le informazioni rilevanti.

A livello nazionale, tali obblighi trovano attuazione nel [d.lgs. 33/2013](#), che qualifica la trasparenza come livello essenziale delle prestazioni (LEP).

ANAC e la giurisprudenza amministrativa (in particolare il Consiglio di Stato) hanno chiarito che: le autonomie speciali possono disciplinare le modalità applicative; non possono derogare agli obblighi sostanziali di pubblicazione.

Nel contesto del Trentino-Alto Adige/Südtirol, come più volte denunciato dalla nostra associazione, si registra da anni una criticità diffusa: numerosi enti locali non pubblicano le informazioni ambientali nella sezione “Amministrazione trasparente”; tale omissione viene frequentemente giustificata con il richiamo alla legge regionale n. 10/2014, interpretata in senso restrittivo.

Questa prassi appare in contrasto con il quadro normativo nazionale ed europeo, oltre che con i principi della Convenzione di Aarhus.

Nel caso specifico:

- sono disponibili studi e dati relativi alla contaminazione da PFAS nella falda del Basso Chiese;
- tra questi, lo studio DICAM dell'Università di Trento rappresenta un documento di evidente rilevanza ambientale e sanitaria;
- tuttavia, tali informazioni non risultano pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” del Comune, né adeguatamente rese accessibili alla cittadinanza.

Si tratta di informazioni che rientrano pienamente nella definizione di “informazione ambientale”, includendo: dati sullo stato delle acque; fattori di contaminazione; analisi scientifiche e modelli previsionali; potenziali impatti sulla salute umana.

Alla luce di quanto sopra, si chiede al Difensore civico di:

- verificare la conformità dell'operato del Comune di Storo agli obblighi di pubblicazione delle informazioni ambientali;
- valutare se la mancata pubblicazione dello studio DICAM e di altri dati rilevanti costituisca una violazione della normativa vigente;
- sollecitare, se del caso, l'amministrazione comunale: alla pubblicazione delle informazioni ambientali rilevanti e alla corretta strutturazione della sezione “Amministrazione trasparente”;
- formulare eventuali raccomandazioni di carattere generale, anche nei confronti del legislatore regionale e di altri enti locali, al fine di superare una criticità che appare sistemica.

Il caso in esame non rappresenta un episodio isolato, ma evidenzia una difficoltà strutturale nell'attuazione dei principi di trasparenza ambientale nel territorio provinciale.

In un contesto in cui la qualità ambientale costituisce un elemento identitario e strategico, la piena accessibilità delle informazioni non è un adempimento formale, ma un presidio di legalità, uno strumento di prevenzione, una condizione essenziale per una partecipazione consapevole.

Per tali ragioni, si ritiene fondamentale un intervento del Difensore civico che possa contribuire a ricondurre l'azione amministrativa entro un quadro di coerenza con i principi europei e nazionali.

Alex Marini - presidente

Allegato:

- Osservazioni al PIAO 2026–2028 del Comune di Storo (24 gennaio 2026)
- PIAO 2026-2028 aggiornato